



RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE SANCIU)

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2010

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati BRANDOLINI, ZUCCHI, OLIVERIO, AGOSTINI, BELLANOVA, Marco CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, FOGLIARDI, LUSETTI, MARROCU, Mario PEPE (PD), SANI, SERVODIO, TRAPPOLINO e VANNUCCI (975); RAINIERI, NEGRO, BITONCI, BRAGANTINI, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, Guido DUSSIN, FUGATTI, GIDONI, LANZARIN, MONTAGNOLI, MUNERATO, REGUZZONI, SALVINI, STUCCHI e VOLPI (2513)

(V. Stampati Camera nn. 975 e 2513)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 2010

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la disciplina del processo produttivo e di commercializzazione relativa ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, proviene dalla Camera dei deputati, al termine di un *iter* che ha portato all'approvazione di un testo condiviso dalle diverse forze politiche, frutto di un lavoro concordato e *bipartisan*. Tale accordo unanime si è manifestato nella condivisione delle finalità del testo e nelle modifiche apportate rispetto alle iniziative originarie, anche a seguito di una serie di audizioni dei diversi soggetti e categorie interessati.

Oggetto fondamentale del provvedimento, secondo quanto accennato, è il settore dei prodotti ortofrutticoli, definiti comunemente di quarta gamma, che vengono preselezionati, mondati, lavati e confezionati pronti per il consumo. Si tratta di prodotti che possono acquisire ulteriore valorizzazione in relazione alle caratteristiche del prodotto di base, quali a titolo esemplificativo la provenienza geografica o la coltivazione biologica, o al confezionamento delle miscele.

I prodotti in questione sono presenti nel mercato non soltanto tramite le catene della grande distribuzione organizzata, ma anche attraverso i servizi di ristorazione e le mense scolastiche, ed è un profilo tenuto in particolare considerazione sia nell'ispirare sia nel definire il testo in esame.

In base a quanto premesso, occorre pertanto rilevare che la disciplina proposta risponde in primo luogo alla necessità di fornire la migliore normativa nei confronti di un settore che appare oggettivamente in forte crescita, soprattutto alla luce delle tendenze al consumo degli ultimi anni, nel corso dei quali il mercato dei prodotti di quarta gamma, configurabile inizialmente in un am-

bito di nicchia, è stato oggetto di una espansione che ormai giustifica il superamento di tale considerazione.

In questo senso, occorre altresì rilevare che l'evidente crescita del settore ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo, legato probabilmente a un ancora diffuso margine di scetticismo e diffidenza, in ragione sia di motivazioni di carattere economico, soprattutto con riferimento ai prezzi più elevati rispetto agli ortofrutticoli freschi, sia di una ancora radicata preferenza per le verdure fresche e i consumi tradizionali, collegata forse anche alla maggiore deperibilità dei prodotti di quarta gamma.

Nonostante quanto appena ricordato, appare evidente l'opportunità di predisporre una nuova ed efficace normativa nei confronti di un settore che tuttora dimostra grandi potenzialità di sviluppo, soprattutto se inserito in un contesto di crisi del complessivo comparto agroalimentare.

Nell'ambito della disciplina proposta occorre richiamare l'attenzione sulle finalità che hanno ispirato il disegno di legge, costituendone il nucleo centrale, ovvero l'esigenza di garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, sia la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, sia l'informazione e la tutela del consumatore.

I profili ora richiamati possono essere definiti come i principi generali della disciplina proposta, contenuti essenzialmente negli articoli 3 e 4 della stessa.

Gli articoli 1 e 2, in stretta correlazione, sono volti a individuare l'oggetto del provvedimento e la definizione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alle diverse fasi del processo pro-

duttivo di lavorazione, tutte in ogni caso finalizzate alla valorizzazione del prodotto.

Gli articoli 3 e 4, secondo quanto anticipato, dettano le disposizioni di maggior contenuto, riferite alle procedure di commercializzazione e alle disposizioni di attuazione della disciplina.

In particolare, l'articolo 3 stabilisce i criteri generali concernenti le due fasi del confezionamento (comma 1) e della distribuzione (comma 2).

Appare opportuno rilevare che i prodotti in questione possono essere confezionati singolarmente o in miscela, restando peraltro consentita una limitata aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, secondo una percentuale fissata dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo. Quanto alla distribuzione, essa può avvenire lungo l'intera filiera o tramite distributori automatici, nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale citato.

L'articolo 4 prevede per l'attuazione della disciplina l'emanazione di un decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con il quale sono definiti, in linea con la normativa comunitaria, i parametri igienico-sanitari delle diverse fasi del processo produttivo e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che devono risultare sulle confezioni.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati peraltro approvati due emendamenti largamente condivisi, con l'avviso favorevole anche del rappresentante del Governo, finalizzati ad introdurre, rispetto al testo pervenuto dalla Camera, modifiche che non incidono sul senso generale dell'iniziativa, ma che tendono piuttosto a una migliore definizione di determinati aspetti della stessa, con particolare riferimento, all'articolo 4, all'utilizzo di imballaggi biodegradabili.

SANCIU, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

sul disegno di legge

12 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela della salute» e «alimentazione», che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono attribuite alla competenza concorrente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, considerando che gli articoli 1, 2 e 3 contengono disposizioni di principio e che, ai sensi dell'articolo 4, è opportunamente prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni in sede di adozione del decreto ministeriale di attuazione.

sugli emendamenti

2 novembre 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: AZZOLLINI)

6 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3.

(Procedure di commercializzazione)

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Oggetto)**Identico*

Art. 2.

(Definizione)

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o **in contenitori sigillati**, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3.

*(Procedure di commercializzazione)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

distributiva o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, **individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi biodegradabili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario**, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

2. *Identico.*